

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 314

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, ALESSI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORRUSO, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COBELLIS, CIMMINO, COLONI, CONTU, CORSI, COSTA SILVIA, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FIORI, FOTI, FRONZA CREPAZ, GALLI, GELPI, GITTI, GOTTARDO, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LOIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCCHI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SAPIENZA, SARETTA, SENALDI, SCOTTI VINCENZO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, TEALDI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza  
a favore dei ragionieri e periti commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura è stata presentata la presente proposta di legge relativa al riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in aderenza agli indirizzi già affermati con il riordinamento di altre Casse nazionali di previdenza relative ad altre categorie di professionisti.

Purtroppo il Parlamento non ha avuto la possibilità di licenziare in via defini-

tiva il provvedimento in quanto approvato unicamente, in sede legislativa, dalla Commissione lavoro — assistenza e previdenza sociale — cooperazione della Camera.

Convinti della particolare validità della presente proposta di legge la sottoponiamo nuovamente al Parlamento per l'esame e la sollecita approvazione.

La Cassa di previdenza dei ragionieri fu istituita con la legge 9 febbraio 1963, n. 160.

Con le successive leggi, rispettivamente del 12 marzo 1968, n. 410, e del 23 dicembre 1970, n. 1140, furono introdotte rilevanti modifiche al sistema che nonostante tutto non si è attestato su posizioni di soddisfacente equilibrio tecnico-attuariale per la mancanza di corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni.

Una sana e corretta gestione ha evitato, fino ad oggi, le dannose conseguenze della insufficienza delle risorse, ma, se non si adottano provvedimenti riparatori, la situazione finanziaria della Cassa non potrà non diventare deficitaria.

Il presente schema normativo mira appunto a prevenire l'insorgere di difficoltà finanziarie che potrebbero porre in dubbio il soddisfacimento dei diritti acquisiti dai pensionati e delle aspettative degli iscritti presenti e futuri.

Nello schema in esame, all'attuale regime gestionale della previdenza viene sostituito quello a ripartizione; viene assicurata la proporzionalità delle contribuzioni soggettive ai redditi professionali netti degli interessati e la proporzionalità delle pensioni alle contribuzioni versate, con salvaguardia del principio mutualistico che vuole assicurata la corresponsione di un minimo di pensione a fronte di un minimo di contribuzione; è prevista la graduale abolizione delle contribuzioni non d'ordine soggettivo, così che i redditi pensionistici siano commisurati solo agli oneri assicurativi.

In conseguenza:

a) la pensione sarà determinata in ragione dell'1,75 per cento, per ogni anno di contribuzione, della media dei contributi dichiarati ai fini IRPEF nel decennio anteriore al pensionamento;

b) i contributi corrisponderanno al 10 per cento dei redditi professionali netti dichiarati per l'IRPEF, a titolo soggettivo, e al 2 per cento del volume annuo d'affari ai fini IVA, a titolo integrativo;

c) i redditi annuali, utili ai fini della determinazione della media decennale, saranno rivalutati in ragione del 75 per cento degli aumenti subiti dai rispettivi indici di variazione;

d) le pensioni ed i contributi saranno aumentati in aderenza all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

e) i requisiti per la maturazione del diritto a pensione sono modificati nel senso che maturerà la pensione di vecchiaia sussistendo l'anzianità anagrafica di 65 anni e l'anzianità contributiva di 30 anni (anziché di 25); maturerà la pensione di invalidità e quella ai superstiti sussistendo 10 anni di iscrizione e contribuzione (anziché di 5);

f) vengono istituite le pensioni di anzianità con 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, e quelle di inabilità, con 10 anni di iscrizione e contribuzione ed in conseguenza della perdita in modo permanente e totale della capacità lavorativa;

g) viene istituito un fondo di garanzia che assorbe gli attuali fondi di riserva tecnica e che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento. Il patrimonio della Cassa costituisce ovviamente la prima posta del fondo di garanzia perché nel patrimonio sono concretizzati gli attuali tre fondi di riserva tecnica.

La presente proposta di legge è stata completata da norme transitorie che assicurano e disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema tutelando i diritti acquisiti e le situazioni in essere che meritano considerazione.

L'intervento che si propone è conforme ai principi già approvati dal Parlamento, corrisponde alle aspettative degli assicurati, non comporta oneri per la collettività, stimola la sincerità tributaria degli iscritti alla Cassa previdenza.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Prestazioni).*

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) indennità *una tantum*;
- b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 1.

## ART. 2.

*(Pensione di vecchiaia).*

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte di il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

5. La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al comma 2, rivalutato ai sensi del comma 3 del presente articolo nella misura del cento per cento.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è così ridotta:

*a*) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

*b*) all'1,25 per cento per lo scaglione da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

*c*) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

7. Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali, ha diritto a una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

8. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

9. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla percentuale di cui ai commi 2 e 6, riferita alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento.

10. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

11. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al due per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 6 del presente articolo.

### ART. 3.

*(Pensione di anzianità).*

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei ragionieri e periti commerciali ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal 2 al 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 4.

*(Pensione di inabilità).*

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

4. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può

in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 5.

*(Pensione di invalidità).*

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

#### ART. 6.

*(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).*

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

#### ART. 7.

*(Pensione di reversibilità ed indiretta).*

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed

alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

5. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

6. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 2 la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

#### ART. 8.

*(Pagamento delle pensioni).*

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

#### ART. 9.

*(Provvidenze straordinarie).*

1. Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, si attua con le provvidenze straordinarie che possono essere erogate a favore degli iscritti, dei pensionati e dei rispettivi superstiti che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

2. Le erogazioni sono disposte nei limiti degli stanziamenti annui di bilancio, a tal fine destinati a carico del Fondo per l'assistenza di cui al successivo articolo 24.

3. Le provvidenze straordinarie sono disposte dal Consiglio di amministrazione, sentita la giunta esecutiva che è tenuta ad accertare lo stato di bisogno del richiedente.

#### ART. 10.

*(Contributo soggettivo).*

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nel-

l'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2.

3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

#### ART. 11.

*(Contributo integrativo).*

1. A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di pari grado a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso e ridotto alla metà per il primo triennio di iscrizione del professionista alla Cassa.

3. Gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non costituisce reddito professionale.

#### ART. 12.

*(Reddito professionale).*

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

#### ART. 13.

*(Variabilità dei contributi).*

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e il contributo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

3. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione.

6. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e all'integrazione del fondo di garanzia, di cui al successivo articolo 20.

7. Le percentuali e il contributo minimo possono essere diminuiti quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia di cui al successivo articolo 23, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

#### ART. 14.

##### *(Soppressione dei contributi).*

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b)* e *c)*, della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro in rela-

zione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1988. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa. Ai fini di cui al comma precedente si applica l'articolo 13, comma 3, della presente legge.

ART. 15.

*(Rivalutazione dei redditi).*

1. La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

4. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario della Cassa.

ART. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni  
e dei contributi).*

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in propor-

zione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

2. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al precedente comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

3. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo ed alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

#### ART. 17.

*(Comunicazioni obbligatorie  
alla cassa — Sanzioni).*

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui al successivo articolo 18, comma 2.

5. In caso di morte, la denuncia per l'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

6. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al dieci per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al cinquanta per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al cento per cento del contributo evaso.

7. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

8. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

9. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

10. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

11. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione

e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

12. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli dei Collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

13. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.

14. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

#### ART. 18.

##### *(Pagamento dei contributi).*

1. I contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, comma 6.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali per la riscossione delle somme di cui ai precedenti commi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali e di doppia iscrizione, alla giunta esecutiva, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso esattoriale di pagamento.

10. Il solo ricorso alla giunta sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

11. La giunta deve decidere sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data della rispettiva presentazione.

12. Avverso la decisione della giunta è consentito ricorso al Consiglio di amministrazione nei 60 giorni successivi dalla comunicazione.

## ART. 19.

*(Prescrizione dei contributi  
e del diritto alle prestazioni).*

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

## ART. 20.

*(Controllo delle comunicazioni).*

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

## ART. 21.

*(Restituzione dei contributi).*

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per la concessione della pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, nonché delle somme accreditate nel conto individuale ai sensi della presente normativa. Tali rimborsi debbono essere maggiorati degli interessi legali, dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi ver-

samenti, per i contributi e, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per il saldo del conto individuale.

2. I rimborsi di cui al comma 1 spettano anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In quest'ultimo caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 3 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'iscrizione fino alla data del rimborso.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

5. Il ragioniere, che cessi di appartenere alla Cassa, può richiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

6. Dopo dieci anni dalla cessazione della iscrizione si prescrive il diritto al rimborso dei contributi ove non sia pervenuta richiesta da parte degli interessati o altro atto interruttivo.

#### ART. 22.

##### *(Iscrizione alla Cassa).*

1. L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri professionisti iscritti nell'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

2. Sono esentati dall'obbligo, di cui al comma 1, i ragionieri e periti commerciali che siano già iscritti a forme di previdenza obbligatoria o che siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

3. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione, comunicata agli uffici finanziari competenti.

4. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato che è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

5. Avverso i provvedimenti di iscrizione di ufficio, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di iscrizione al Consiglio di amministrazione il quale dovrà decidere, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso, sulla base di criteri stabiliti dal Comitato dei delegati per accertare la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione.

6. I periodi di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale in costanza di iscrizione all'albo, superiori all'intero anno di contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione e contribuzione richiesta per avere diritto alle prestazioni della Cassa.

7. L'iscritto è tenuto a dare comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata, del mancato esercizio professionale entro trenta giorni dalla data in cui si è completato il periodo di inattività che comporta la perdita di un anno di anzianità ai sensi del precedente comma.

8. Sono rimborsabili, a richiesta, i contributi soggettivi, di cui all'articolo 10, relativi agli anni di iscrizione perduti agli effetti dell'anzianità di iscrizione. Tuttavia, la mancata comunicazione di

cui al comma precedente, comporta la perdita del diritto di rimborso.

9. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio.

10. La sospensione, anche temporanea, dell'iscrizione all'albo professionale e la cessazione dell'attività denunciate agli uffici finanziari sono considerate inattività professionale, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 6 del presente articolo.

11. Gli iscritti alla cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei Consiglio regionali o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11, rapportato ad un volume di affari pari a 15 volte il contributo soggettivo complessivamente versato.

12. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4 ».

#### ART. 23.

*(Fondo di garanzia).*

1. È istituito un fondo di garanzia che non può essere di importo inferiore a due annualità della somma delle pensioni da erogare.

2. A detto fondo, che deve essere costituito da capitale liquido, nella prima applicazione della presente legge, saranno trasferiti i saldi dei conti aperti ai Fondi di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, nonché quello del Fondo di cui al numero 2 dello stesso articolo, ridotto dell'importo corrispondente all'accreditamento nei conti individuali degli iscritti aventi diritto alle quote di riparto, a sensi dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e non assegnate negli esercizi dal 1973 in poi.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1 si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

4. I provvedimenti inerenti alla costituzione di detto fondo ed alla misura delle somme da accantonare sono adottati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 24.

##### *(Fondo per l'assistenza).*

1. Dal fondo per l'assistenza, di cui al numero 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti a titolo assistenziale previsti dall'articolo 9 della presente legge e per la integrazione a favore dei familiari superstiti prevista dal precedente articolo 21, comma 2, nonché le somme necessarie per il pagamento delle pensioni gratuite, non conseguenti ad iscrizione alla Cassa ma concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

2. Al finanziamento del Fondo per l'assistenza si provvede a carico del contributo integrativo di cui al precedente arti-

colo 11, nel limite massimo del 3 per cento delle entrate relative accertate nell'esercizio precedente.

ART. 25.

*(Decorrenza delle contribuzioni).*

1. I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

*(Comunicazioni per il passato).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali e i pensionati che continuano ad esercitare l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati riferiti a ciascun anno dal 1974 in poi:

a) reddito professionale dichiarato nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) volume di affari dichiarato agli effetti dell'IVA nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

2. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

3. Si applica quanto dispone l'articolo 17 per i casi di dichiarazione infedele.

ART. 27.

*(Anzianità di iscrizione).*

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e l'8 aprile

1993, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1 è ridotta ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno e l'8 aprile 1993.

ART. 28.

*(Riscatto periodi pregressi).*

1. Gli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 40 anni possono presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiori a 10, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa.

2. Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. Il riscatto si effettua mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

4. Il versamento deve avvenire, pena decadenza della richiesta del riscatto, entro e non oltre due anni dalla data di richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

5. I provvedimenti inerenti i riscatti sono adottati dalla giunta esecutiva.

ART. 29.

*(Base di reddito per il passato).*

1. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà agli iscritti di integrare fino alla misura di cui al comma 1 dell'articolo 10, i versamenti contributivi individuali obbligatori effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 25 e successivi al 1973.

2. Per gli anni 1973 e precedenti, è data facoltà di integrare i versamenti contributivi individuali obbligatori effettuati fino alla misura di cui al comma 2 dell'articolo 10.

3. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 25 si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2 e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di cui ai precedenti commi, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui ai precedenti commi, il decuplo dei contributi soggettivi effettivamente versati, se la facoltà è stata esercitata ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al precedente articolo 10, se la facoltà è stata esercitata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### ART. 30.

*(Integrazione contributiva per il passato).*

1. Le facoltà previste nei commi 1 e 2 del precedente articolo devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'iscritto non abbia comunicato i dati indicati all'articolo 26 la domanda di integrazione contributiva deve considerarsi inammissibile.

3. I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in una unica soluzione, entro sei mesi dalla data della richiesta della Cassa, a mezzo di conto corrente postale, salvo quanto previsto al comma 4.

4. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa,

fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse scalare del 15 per cento annuo.

5. In tal caso la pensione non può avere decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento dell'integrazione non sia stato completato.

#### ART. 31.

*(Pensioni in corso).*

1. I titolari di pensioni, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono dell'esercizio dell'integrazione contributiva di cui all'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

2. Le pensioni di vecchiaia che maturano entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalla normativa precedente; dalla stessa normativa sono disciplinate le corrispondenti pensioni di reversibilità ed indirette, se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.

3. Sono concesse e sono reversibili, pure secondo la normativa previgente, con esclusione dell'obbligo di cancellazione dall'albo previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiederne il ricalcolo secondo l'articolo 32.

#### ART. 32.

*(Ricalcolo delle pensioni).*

1. Coloro che abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia, o a pensione di inabilità o di invalidità, o a pen-

sione di reversibilità o indiretta, prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 7, presentando documentata domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo alla data sopra stabilita.

2. Ove tale domanda non sia stata presentata, la pensione resta fissata nella misura in atto, con le successive rivalutazioni. Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 29; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggiore misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.

3. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione, secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli atti comunque riscattati.

#### ART. 33.

##### *(Riliquidazione delle pensioni).*

1. I titolari delle pensioni erogate dalla Cassa a titolo di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed indirette possono chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il dieci per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendono esercitare la facoltà di cui al comma 1, l'integrazione è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, e fino a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

4. La liquidazione avviene sulla base della anzianità contributiva effettiva maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi rivalutati ai sensi dell'articolo 16.

5. I titolari delle pensioni temporaneamente ridotte, previste dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, ed i loro superstiti, hanno diritto alla liquidazione dei trattamenti in atto, purché ne facciano domanda e provvedano ai versamenti integrativi nel termine e nelle misure previste rispettivamente nei commi 1 e 3 del presente articolo.

#### ART. 34.

*(Attribuzioni del presidente).*

1. L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il Presidente, eletto a maggioranza dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

2. Il presidente di concerto col direttore generale, dà attuazione ai deliberati del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

3. Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione ».

ART. 35.

*(Elezione dei delegati).*

1. L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 75, ragionieri professionisti che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti alla Cassa.

2. Deve comunque essere assicurata la partecipazione al Comitato dei delegati di almeno un rappresentante per ogni collegio, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo del Collegio stesso.

3. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ».

ART. 36.

*(Comitato dei delegati).*

1. All'articolo 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Il delegato che non intervenga a due riunioni consecutive del Comitato, decade dalla carica.

Il delegato decaduto, dimissionario o deceduto, è sostituito dal primo dei non eletti nel Collegio di appartenenza e dura in carica fino alla scadenza dell'organo ».

## ART. 37.

(Consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è così modificato:

« ART. 9. — 1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) formula le proposte di variazione da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa e quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore generale della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

2. Il Consiglio di amministrazione in via del tutto eccezionale e con deliberazione motivata, può delegare al presidente l'assunzione di provvedimenti riguardanti le funzioni di cui alle lettere d) ed e).

3. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

## ART. 38.

(Giunta esecutiva).

1. L'articolo 11 delle legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. La giunta ha le seguenti funzioni:

a) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

b) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

c) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

d) amministra il personale ».

#### ART. 39.

*(Ricorsi).*

1. L'articolo 12 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

«ART. 12. — 1. La giunta decide sui ricorsi a norma dell'articolo 18 della presente legge.

2. Contro le deliberazioni della giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo ».

#### ART. 40.

*(Direttore generale).*

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale.

2. Il direttore generale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal Consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

4. Le norme riguardanti il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti nel regolamento organico del personale.

ART. 41.

*(Assenze).*

1. L'articolo 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

«ART. 14. — 1. I componenti del Consiglio di amministrazione, eletti dai delegati, ove si astengano dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

2. I componenti del Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

3. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

4. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo ».

ART. 42.

*(Indennità di carica).*

1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Al presidente della Cassa, al vicepresidente, ai componenti degli organi collegiali, di cui alle lettere da a) ad e) dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è dovuto il trattamento di missione alle condizioni e nelle misure fissate nell'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

2. Inoltre:

a) al presidente ed al vicepresidente della Cassa spetta l'indennità di carica

nelle misure fissate dal decreto ministeriale 31 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1979, n. 323;

b) ai componenti del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva è dovuta l'indennità di carica nelle misure ed alle condizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1979, n. 352;

c) ai componenti del Comitato dei delegati è dovuta, per ogni seduta alla quale partecipano, la medaglia di presenza nella misura fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1979, n. 352.

3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato dei delegati, può stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa cumulativa, a copertura dei rischi di viaggio ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti degli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.

4. La delibera, di cui al precedente comma, deve essere trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

#### ART. 43.

*(Disposizioni finali).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.